

**COMUNE DI LONGI**  
**Città Metropolitana di Messina**

---

Via Roma n. 2- 98070 LONGI (ME)  
Tel. 0941 / 48.50.40 -- Cell. 334 / 61.41.177  
Partita IVA: 02 810 650 834 Codice Fiscale: 84 004 070 839 -  
Sito Web: [www.comunelongi.me.it](http://www.comunelongi.me.it)

E mail: [protocollo@comune.longi.me.it](mailto:protocollo@comune.longi.me.it) - Pec: [protocollo@pec.comune.longi.me.it](mailto:protocollo@pec.comune.longi.me.it)

**UFFICIO DEL SINDACO**

**EMENDAMENTO DEL SINDACO**

alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto:

"Approvazione del Regolamento Comunale per la Definizione Agevolata delle Entrate Tributarie e Patrimoniali Comunali" di cui alla Proposta di Deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 13 aprile 2026"

**IL SINDACO**

**Premesso che:**

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 10 aprile 2026 è stata manifestata la volontà dell'Amministrazione Comunale di avvalersi della definizione agevolata prevista dall'art. 1, commi da 102 a 110, della Legge n. 199 del 30 dicembre 2025;
- successivamente è entrata in vigore la Legge 22 maggio 2026, n. 88, che all'art. 10-quinquies ha esteso la definizione agevolata (Rottamazione-quinquies) ai carichi affidati dagli Enti Locali all'Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023;
- tale facoltà è subordinata all'adozione di uno specifico provvedimento dell'Ente Locale;

**Considerato** che l'estensione della definizione agevolata ai carichi affidati all'Agente della riscossione consente:

- il recupero di crediti di difficile esazione;
- la riduzione del contenzioso;
- il miglioramento degli indici di riscossione;
- la riduzione dei residui attivi di dubbia esigibilità;

**Visto** l'art. 10-quinquies della Legge n. 88 del 22 maggio 2026,

**Per le motivazioni sopra esposte**

**PROPONE**

1. **Di modificare** la suddetta proposta di deliberazione nonché l'allegato Regolamento come segue:

2. **Di integrare** il punto 3 del dispositivo della deliberazione aggiungendo, dopo le parole "Definizione Agevolata delle Entrate Tributarie e Patrimoniali Comunali", le parole:  
*"ivi compresa la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione ai sensi dell'art. 10-quinquies della Legge n. 88/2026, composto da numero sei parti, allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale";*
3. **Di inserire** nell'apposito regolamento, dopo il titolo della **parte V (REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI)** la **PARTE VI – DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 88/2026:**

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Ambito di applicazione

Articolo 3 - Adesione alla definizione agevolata

Articolo 4 - Effetti della definizione agevolata

Articolo 5 - Rapporti con il contenzioso

Articolo 6 - Entrata in vigore

#### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

- a) La presente parte disciplina, ai sensi dell'art. 10-quinquies della Legge 22 maggio 2026 n. 88, l'adesione del Comune di Longi alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione.
- b) Le disposizioni della presente parte si applicano ai debiti relativi alle entrate tributarie e patrimoniali comunali affidate all'Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2023.

#### **Articolo 2 - Ambito di applicazione**

**Possono essere oggetto di definizione agevolata i carichi affidati all'Agente della riscossione relativi:**

- a) ai tributi comunali;
- b) alle entrate patrimoniali dell'Ente;
- c) alle sanzioni amministrative di competenza comunale.

**Il contribuente estingue il debito versando:**

- a) le somme dovute a titolo di capitale;
- b) le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per procedure esecutive e cautelari;
- c) le spese di notificazione.

**Non sono dovuti:**

- a) gli interessi di mora;
- b) le sanzioni tributarie;
- c) gli oneri accessori previsti dalla normativa di riscossione.

Per le sanzioni amministrative diverse da quelle tributarie, comprese quelle derivanti da violazioni del Codice della Strada, restano dovute le somme a titolo di sanzione principale mentre sono esclusi interessi e maggiorazioni.

Sono esclusi dalla definizione agevolata i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti e quelli espressamente esclusi dalla normativa statale.

**Articolo 3 - Adesione alla definizione agevolata**

- a) I contribuenti interessati possono aderire alla definizione agevolata secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla normativa statale vigente e dai provvedimenti emanati dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
- b) L'adesione produce effetti limitatamente ai carichi espressamente indicati nella domanda.
- c) Gli uffici comunali competenti collaborano con l'Agente della riscossione per gli adempimenti di competenza.

**Articolo 4 - Effetti della definizione agevolata**

- a) A seguito della presentazione della domanda di adesione sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni relativamente ai carichi inclusi nella domanda.
- b) L'efficacia della definizione è subordinata all'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute.
- c) In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle somme dovute si applicano le disposizioni di decadenza previste dalla normativa statale.

**Articolo 5 - Rapporti con il contenzioso**

La presentazione della domanda di definizione agevolata comporta l'impegno del debitore alla rinuncia degli eventuali giudizi aventi ad oggetto i carichi inseriti nella domanda.

Restano ferme le disposizioni previste dalla normativa statale in materia di sospensione e definizione dei giudizi pendenti.

**Articolo 6 - Entrata in vigore**

- a) Le disposizioni della presente parte entrano in vigore contestualmente all'approvazione del presente regolamento.
- b) Il Comune provvede agli adempimenti previsti dall'art. 10-quinquies della Legge n. 88/2026 mediante comunicazione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione entro i termini stabiliti dalla legge.

**4. Di dare atto che:**

- a. Il Comune si avvale della facoltà prevista dall'art. 10-quinquies della Legge 22 maggio 2026, n. 88.
- b. Sono ammessi alla definizione agevolata i debiti tributari e patrimoniali risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2023.
- c. La definizione agevolata comporta l'estinzione dei debiti secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa statale vigente in materia di Rottamazione-quinquies.
- d. Restano esclusi i carichi derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti e quelli espressamente esclusi dalla normativa statale.
- e. Per le sanzioni amministrative diverse da quelle tributarie, comprese le violazioni al Codice della Strada, la definizione opera esclusivamente per interessi, maggiorazioni, aggio e somme accessorie, restando dovuta la sanzione principale.
- f. Gli uffici competenti provvedono agli adempimenti conseguenti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione."

**5. Di demandare** al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria l'adozione degli atti necessari alla trasmissione della presente deliberazione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione entro i termini previsti dalla normativa vigente.

**6. Di dare altresì atto** che le disposizioni della presente parte entrano in vigore contestualmente all'approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali.

Longi, 12 giugno 2026

IL SINDACO  
Arch. LAZZARA CALOGERO





# **COMUNE DI LONGI**

**Città Metropolitana di Messina**

---

## **AREA ECONOMICA FINANZIARIA**

OGGETTO: Parere di regolarità tecnica e contabile sull'Emendamento Tecnico alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 13/04/2026 avente ad oggetto: "Approvazione del Regolamento comunale per la Definizione Agevolata delle Entrate Tributarie e Patrimoniali Comunali ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199", concernente l'estensione della definizione agevolata ai carichi affidati al concessionario della riscossione ARDEL.

La sottoscritta Lidia Zingales, nella qualità di Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria,

Esaminato l'emendamento presentato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 13/04/2026, avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento Comunale per la Definizione Agevolata delle Entrate Tributarie e Patrimoniali Comunali";

Visto l'art. 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visti gli artt. 49, 147-bis, 151 e 153 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali;

Preso atto che l'emendamento è finalizzato ad estendere l'applicazione della definizione agevolata alle entrate tributarie e patrimoniali comunali già affidate al concessionario della riscossione ARDEL;

Rilevato che la proposta risulta coerente con le finalità perseguite dal legislatore in materia di definizione agevolata delle entrate degli enti locali, favorendo l'adempimento spontaneo, la riduzione del contenzioso ed il recupero dei crediti di difficile esazione;

Considerato che l'estensione della definizione agevolata ai carichi affidati al concessionario non comporta modifiche sostanziali all'impianto regolamentare approvato dall'Ente, ma ne specifica l'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione;

Dato atto che gli eventuali effetti finanziari derivanti dalla rinuncia alle sanzioni e agli interessi saranno compensati dal maggiore recupero delle entrate principali e dalla riduzione dei crediti di dubbia e difficile esigibilità;

Verificato che, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, l'emendamento non pregiudica il permanere degli equilibri di bilancio dell'Ente e risulta compatibile con le previsioni finanziarie vigenti, fermo restando il monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione della definizione agevolata;

ESPRIME

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica dell'emendamento, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

ESPRIME ALTRESÌ


PARERE CONTABILE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile dell'emendamento, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attestandone la compatibilità con gli equilibri economico-finanziari dell'Ente.

Data 12/06/2026

La Responsabile dell'area Economico-Finanziaria

Rag. Lidia Zingales

A circular official stamp is positioned behind the signature. The stamp contains the text "COMUNE DI LONGI" around the perimeter and "UFFICIO TECNICO" in the center. A horizontal line is drawn across the signature and the stamp.



COMUNE DI LONGI  
Città Metropolitana di Messina

Il Revisore dei Conti

Verbale n. 68 del 17.06.2026

**Oggetto:** *"Emendamento tecnico del Sindaco alla proposta di deliberazione del consiglio comunale n.11 del 13/04/2026 avente ad oggetto: "approvazione del regolamento comunale per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali comunali di cui alla proposta di deliberazione del consiglio comunale n.11 del 13/04/2026. Richiesta parere"*

L'anno 2026, il giorno 17 del mese di giugno il sottoscritto Dott. Michele Calogero Falletta, in qualità di Revisore Unico del Comune di Longi, come da delibera del Consiglio Comunale n.8 del 29/02/2024, ha redatto il presente verbale.

**Premesso che:**

questo Organo di Revisione Economico-Finanziaria:

- ha ricevuto in data 12.06.2026, tramite pec, la richiesta di parere avente ad oggetto: *"Emendamento tecnico del Sindaco alla proposta di deliberazione del consiglio comunale n.11 del 13/04/2026 avente ad oggetto: "approvazione del regolamento comunale per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali comunali di cui alla proposta di deliberazione del consiglio comunale n.11 del 13/04/2026. Richiesta parere"*
- ha proceduto alla verifica dei dati sulla base della documentazione esibita dall'Ente, come da carte di lavoro acquisite agli atti, al fine del rilascio del richiesto parere;

**Esaminata**

- la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale n.11 del 13/04/2026 relativa all'oggetto, integrata dall'emendamento tecnico a firma del sindaco;
- la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione *de qua*;

**Visti**

- i principi contabili generali e applicati;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, dal Responsabile dell'Area Economico-finanziaria Dott. Lidia Zingales, espressi in data 12/06/2026.

"Premesso quanto sopra e fermo restando ogni eventuale azione consequenziale

**esprime parere favorevole**

- sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: *"Emendamento tecnico del Sindaco alla proposta di deliberazione del consiglio comunale n.11 del 13/04/2026 avente ad oggetto: "approvazione del regolamento comunale per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali comunali di cui alla proposta di deliberazione del consiglio comunale n.11 del 13/04/2026.*

Campofranco (CL) 17 giugno 2026.

**Il Revisore dei conti**

Michele Calogero Falletta

Firmato digitalmente

COMUNE DI LONGI C\_E674 - - 1 - 2026-06-17 - 0005831